



CITTÀ DI FIUMICINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

PIAO

2023/2025

Sezione 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

1.3.5. Piano triennale del fabbisogno
del personale 2023/2025

Allegato 3.3.A.

Deliberato con deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 10 novembre 2022

Il parere del Collegio dei Revisori dei conti, è il n. 47 /2022, allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 5 dicembre 2022

Il presente programma è stato redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificati dall'art. 16, comma 1, del D.L. 24.06.2016, n.113, convertito nella Legge n. 160 del 07.08.2016;
- art. 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019 n. 34, convertito in Legge 28/6/2019 n. 58, secondo cui i Comuni, a seguito di decreto attuativo, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- decreto attuativo del 17.3.2020 pubblicato sulla GU n. 108 del 27.4.2020, che stabilisce le misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale e degli equilibri pluriennali di bilancio asseverati dagli Organi di Revisione;
- la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 del Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
- la deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia 30 luglio 2020, n. 93 con la quale è stato enunciato che non è più possibile procedere a nuove assunzioni, anche in sostituzione di dipendenti cessati, avendo riguardo esclusivamente alla spesa del personale e non alla correlazione di questa con le entrate, prescindendo ovvero dai valori soglia previsti dal decreto ministeriale 17 marzo 2020 e riferiti al rapporto tra spesa di personale/media triennale delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel sistema introdotto dalla normativa in esame, invece, ogni spesa connessa a nuove assunzioni è permessa solo laddove non alteri il rapporto spesa/entrate, peggiorandolo oltre quanto ammesso;
- la deliberazione della la Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, con la del. n. 55/2020, nella quale viene sancito il seguente principio: *«Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, il Collegio rileva come per "ultimo rendiconto della gestione approvato" debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ente al momento dell'adozione della deliberazione relativa all'assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest'ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile - fra entrate correnti e spesa del personale.»*;
- art. 17, comma 1-bis, del D. L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020 (c.d. Milleproroghe) ha previsto che "Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la

copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- i commi 797 e seguenti della Legge 178/2020 che hanno introdotto misure volte al potenziamento dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e dei servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017, che includono:
 - a) segretariato sociale;
 - b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;
 - c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 - d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
 - e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
 - f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
 - g) servizio di mediazione culturale;
 - h) servizio di pronto intervento sociale.

La finalità è quella di raggiungere un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali, definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal fine è previsto un contributo economico che ammonta:

- ad euro 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
- ad euro 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000 (comma 797).

La rilevanza di tali contributi economici nel computo degli spazi assunzionali di cui al comma 2 dell'art. 33 del d.l. 34/2019 è questione espressamente disciplinata dal comma 801 della medesima legge 178/2020, il quale dispone, infatti, che “per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126". Quest'ultima norma sancisce la "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente". Pertanto, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero – finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all'art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019.

Inoltre si è proceduto a verificare che l'Amministrazione, come per i precedenti piani assunzionali, ha previsto l'assunzione di n. 6 Funzionari direttivi assistenti sociali nel 2023 e n. 2 Funzionari direttivi assistenti sociali per l'anno 2024, in ordine ai quali è previsto un contributo economico pari ad euro 40.000 per unità lavorativa, rimandando agli anni successivi la previsione di ulteriori assunzioni ai fini del perseguimento del rapporto 1 a 5 previsto dalla legge 178/2020. A tal proposito, si è proceduto già il 28.02.2021, come previsto dalla normativa sopra richiamata, alla richiesta di finanziamento per i Funzionari assistenti sociali cat. D1, così come indicato nel capoverso precedente, e che l'avvio delle procedure concorsuali e la successiva assunzione sono subordinati all'effettiva concessione del contributo in parola, che sarà determinato attraverso la pubblicazione di apposito decreto ministeriale di riconoscimento del contributo per singolo ente.

Si è tenuto conto dell'approvazione della nuova struttura organizzativa del comune di Fiumicino, così come illustrata all'interno del presente PIAO.

Si da atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Fiumicino appartiene alla fascia demografica G, avendo al 31.12.2021 una popolazione di n. 82.126 abitanti.

È stato rilevato che, sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60%

Sulla base di quanto disposto dal decreto legge n. 80/2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*

che ha introdotto il Piano Integrato di attività e organizzazione, all'interno del quale vanno inseriti gli obiettivi di reclutamento del personale e la valorizzazione delle risorse interne, prevedendo forme di reclutamento e percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla Legge destinate alle eventuali progressioni di carriera del personale, sulla base alle esigenze di servizio ed alle necessità funzionali ed organizzative dell'Ente, il Comune di Fiumicino prevede, compatibilmente con il contenimento della spesa di personale ex art. 1 comma 557 e ss. della L. 296/2006 e s.m.i., nonché con la capacità assunzionale derivante dal richiamato decreto del 17 marzo 2020, le assunzioni a tempo indeterminato e pieno riportate nella sottostante tabella:

Profili	Tipologia	2023	2024	2025
Funzionario Tecnico	full time	1		
Funzionario Ass. Sociale	full time	6	2	
Funzionario Polizia Locale	full time	1		
Funzionario Psicologo	full time	2		
Istruttore di Vigilanza	full time			

Per l'assunzione della figura di funzionario tecnico, nell'ambito dell'accordo di collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale, sottoscritto il 18 novembre 2022 (prot. 257162/2022), l'Ente intende procedere con procedura di interpello, al fine di formulare idonea graduatoria di merito. Per l'assunzione delle altre figure professionali, l'Ente procederà mediante ordinarie procedure concorsuali.